



**IL TRIBUNALE DI ASTI**  
**sezione fallimentare**

riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:

dott. Francesco Donato	Presidente
dott.ssa Monica Mastrandrea	Giudice
dott.ssa Teresa Maria Francioso	Giudice relatore

ha pronunciato il seguente

**DECRETO DI OMOLOGAZIONE**

Del concordato preventivo n. 25/2013 presentato da **MANUCEM S.r.l.**, in persona del suo amministratore unico Massimo Tosato, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Bianchi e dall'Avv. Piero Gallo, presso il cui studio in Asti, piazza Astesano, n. 20, è elettivamente domiciliata;

\*\*\*\*\*

Con ricorso presentato ai sensi dell'art. 161, 6° co., l.f. depositato in data 29.11.2013, la **MANUCEM S.r.l.** ha chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo riservando il deposito del piano e della proposta di cui all'art. 160 l.f. Il Tribunale ha concesso il termine di rito e la successiva proroga richiesta dalla ricorrente.

Con ricorso ex art. 160 l.f. del 17.3.2014 la **MANUCEM** ha chiesto l'ammissione alla procedura di concordato preventivo proponendo il pagamento integrale delle spese di procedura, dei creditori prededucibili e dei creditori privilegiati (nel tempo strettamente necessario alla predisposizione di un piano di riparto, una volta divenuto definitivo il decreto di omologa), nonché dei creditori chirografari nella misura del 18,03% (entro l'ottobre del 2016), mediante la cessione dell'intero attivo e sulla base di contratto di affitto di azienda e di offerta irrevocabile di acquisto da parte della Ross Srl, ovvero nella inferiore misura del 13,52% nel caso di cessione dell'azienda a soggetto terzo rispetto all'affittuaria Ross S.r.l. A seguito dei chiarimenti richiesti dal Tribunale ai sensi dell'art. 162, l.f. la ricorrente ha ribadito il pagamento immediato e integrale dei crediti privilegiati, la corresponsione di un acconto ai creditori chirografari, la natura liquidatoria del concordato e l'impegno dei soci della Ross Srl a immettere nuova finanza per l'acquisto dell'azienda **MANUCEM Srl**.

Con decreto del 17.6.2015 è stata dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo come proposta dalla **MANUCEM S.r.l.** e sono stati nominati Commissari giudiziali l'Avv. Sergio Lombardi e la Dott.ssa Maria Maccarrone.

I Commissari giudiziali hanno depositato il 21.10.2014 la relazione ex art. 172 l.f., successivamente integrata a seguito delle osservazioni della ricorrente.

La **MANUCEM Srl**, a seguito delle osservazioni contenute nella relazione ex art. 172 l.f., ha modificato la proposta confermando la cessione di tutte le attività e l'utilizzo della liquidità ottenuta per il pagamento integrale dei debiti privilegiati e in prededuzione, nonché dei debiti chirografari nella misura non inferiore al 17,56% (a fronte dell'iniziale 18,03%) nel caso di cessione dell'azienda all'attuale affittuario (Ross S.r.l. che la condurrà sino al 28/02/16 e che ha presentato offerta irrevocabile d'acquisto) o nella inferiore misura del 13,52% nel caso di cessione ad un soggetto terzo.



A seguito del decorso del termine di cui all'art. 178 l.f. dall'adunanza dei creditori tenutasi all'udienza del 18.11.2014, i Commissari giudiziali hanno attestato l'approvazione del concordato con la maggioranza del 60,38%.

Il 17.2.2015 la ricorrente ha chiesto l'omologazione del concordato. Con il parere, favorevole, ex art. 180 l.f. i Commissari giudiziali hanno evidenziato: 1) il pagamento del canone d'affitto da parte della Ross srl (indicando i giorni di ritardo rispetto ai termini convenuti); 2) il pagamento da parte della Ross Srl del corrispettivo per l'acquisto di merci dalla ricorrente (indicando i giorni di ritardo rispetto ai termini convenuti); 3) l'iscrizione a ruolo da parte di Equitalia SpA di debiti tributari in epoca successiva al deposito della relazione ex art. 172 l.f., rispetto al quale è stata rilevata la mancata indicazione del debito IRES per €. 3.213,00 che, tuttavia, trova capienza negli accontamenti generici stanziati; 4) che la proposta di concordato, in caso di cessione dell'azienda alla Ross Srl consentirebbe di soddisfare i crediti chirografari in misura compresa tra il 12,13% e il 13,64% e in caso di cessione dell'azienda a terzi consentirebbe una soddisfazione compresa tra il 5,59% e il 7,30%; 5) che l'alternativa fallimentare consentirebbe una soddisfazione del ceto chirografario in misura compresa tra il 2,64% e il 4,35%; 6) che ricorrono i requisiti di legge per l'omologazione -anche se che le percentuali offerte dalla ricorrente ai creditori chirografari risultano superiori a quanto stimato dai Commissari stessi- atteso che la ricorrente ha versato il fondo spese di cui all'art. 163 l.f. e che la proposta appare più conveniente dell'alternativa fallimentare.

All'udienza del 4.3.2015, verificata la mancata proposizione di opposizioni, la ricorrente ha chiesto l'omologazione del concordato e il Tribunale si è riservato di decidere.

\*\*\*\*\*

Il ricorso diretto ad ottenere l'omologazione del concordato preventivo deve essere accolto.

In via preliminare, giova evidenziare come il controllo del Tribunale nella fase di omologazione della procedura concordataria, con particolare riferimento al profilo della fattibilità del piano, tenuto conto della recente sentenza della Suprema Corte a Sezioni unite n. 1521/2013 consiste: 1) nella verifica circa la fattibilità giuridica del piano (*id est* accertamento circa l'esistenza delle condizioni di legalità formale e sostanziale); 2) nella valutazione dell'effettiva idoneità del piano ad assicurare il soddisfacimento della causa della procedura (*id est* assicurare un pur minimo soddisfacimento dei creditori chirografari). Resta escluso dal sindacato del Tribunale il controllo circa la fattibilità economica del concordato, affidata in via esclusiva al ceto creditorio (cfr. Cass., 24970/2013 e con riferimento al concordato liquidatorio Cass., 13817/2011).

Nel caso di specie, pertanto, ad avviso del Collegio, la diversità dei risultati delle stime svolte dalla società ricorrente e dai Commissari giudiziali, riguardando in via esclusiva un profilo di fattibilità economica, lungi dal costituire un motivo di revoca dell'ammissione, rappresenta un elemento da sottoporre al voto dei creditori. I creditori, debitamente informati sul punto, hanno approvato il concordato accettandone i rischi e i vantaggi.

Rilevato, pertanto, che sussiste la fattibilità giuridica del concordato e che non sono state presentate opposizioni all'omologazione da parte di soggetti a ciò legittimati, ne consegue che il provvedimento richiesto è condizionato, quanto alla sua adozione, esclusivamente dalla verifica della regolarità della procedura e degli esiti della votazione dei creditori, come già operata.

Si ribadisce, inoltre, che l'omologa del concordato preventivo, con cessione dei beni e con la previsione del totale pagamento dei debiti in prededuzione e di quelli privilegiati e dei debiti chirografari nella misura indicata dai Commissari giudiziali (seppure inferiore a quella indicata dalla ricorrente) appare l'alternativa più favorevole alle esigenze del ceto creditorio, rispetto ad una eventuale dichiarazione di fallimento. Ciò si osserva alla luce delle considerazioni formulate dai Commissari giudiziali e dell'approvazione della proposta e del piano dalla maggioranza dei creditori ammessi al voto.



Dal momento che il concordato consiste nella cessione di beni ed attività della società proponente, si rende necessaria la nomina di un liquidatore ai sensi dell'art. 182 l. fall. Si precisa che, nonostante l'amministratore unico della MANUCEM Srl abbia manifestato la propria disponibilità ad essere nominato liquidatore della stessa svolgendo gratuitamente tale compito, questo Tribunale ritiene che vi siano ragioni di opportunità tali da disporre la nomina a liquidatore di un soggetto terzo estraneo alla società istante.

In proposito, inoltre, mette conto rilevare che nel caso di cessione dei beni dell'azienda in esercizio permangono, salvo diversa disposizione del piano, la gestione ordinaria dell'impresa in capo agli organi amministrativi della società (circostanza che comporterà, naturalmente, la necessità di un più stringente controllo da parte dei Commissari sulla prosecuzione, anche indiretta, dell'attività d'impresa e sui suoi risultati). Nel caso di specie, pertanto, l'attività gestoria di ordinaria amministrazione continuerà ad essere condotta dagli organi amministrativi (cfr. Cass. 512/1984 e 3701/1987) i quali saranno tenuti ad informare con cadenza almeno quadrimestrale gli organi della liquidazione (Commissari giudiziali e Liquidatore) circa l'andamento economico e finanziario dell'impresa e, comunque, a rispondere a qualunque richiesta di informazioni in qualsiasi momento dovesse essere da questi ultimi avanzata.

\*\*\*\*\*

Quanto alle modalità con cui il Liquidatore deve dare corso alla liquidazione e alle modalità con cui il Commissari giudiziali devono sorvegliarne l'adempimento, questo Tribunale a norma degli artt. 182, 1° co. e 185, l. fall., provvede, come in dispositivo, a determinare le une e le altre. In proposito, si rimarca l'opportunità di disporre che il Liquidatore rediga (alla stregua delle regole di buona amministrazione, che richiedono di norma una previa pianificazione delle attività liquidatorie, come si desume in via di principio dalla disciplina apprestata dagli artt. 104 *ter*, l. fall. e 2487, lett. c), c.c.) un piano delle attività di liquidazione, puntuale ed articolato, con indicazione delle specifiche modalità e dei tempi previsti per ciascuna di esse, da trasmettere, entro il termine di giorni quarantacinque dalla pubblicazione del presente decreto, ai Commissari giudiziali e al comitato dei creditori, affinché ne valutino la coerenza rispetto alle previsioni concordatarie e successivamente dispongano di uno strumento efficace di controllo sull'esatta esecuzione del concordato.

Nello svolgimento della sua attività, il Liquidatore dovrà comunque rispettare le forme previste dagli artt. 105-108 *ter*, l. fall., salvo che diverse modalità di liquidazione risultino prestabilite, con riferimento ad uno o più beni oggetto della cessione, nella proposta di concordato conclusivamente approvata.

P.Q.M.

1) omologa il concordato preventivo proposto da MANUCEM S.r.l.;

2) nomina Liquidatore giudiziale Luigi TARRICONE, che si atterrà alle seguenti disposizioni:

- il Liquidatore, entro 45 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, trasmetterà ai Commissari giudiziali e al comitato dei creditori un piano delle attività di liquidazione (con indicazione delle relative modalità) e dei tempi previsti per ciascuna di esse, che, unitamente al relativo parere del commissario giudiziale, sarà trasmesso al giudice delegato e comunicato, a cura del commissario, ai creditori;

- il Liquidatore individuerà in concreto le modalità della liquidazione conformemente a quanto specificamente previsto nella proposta concordataria ovvero, in difetto di specifiche previsioni o in caso di intervenuto superamento delle previsioni contenute nella proposta, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 105-108 *ter*, l. fall., procedendo quindi alle vendite mediante procedura competitiva, previa acquisizione in ogni caso del parere del commissario giudiziale e dell'autorizzazione del comitato dei creditori, ed invio di informativa al giudice delegato almeno dieci giorni prima del compimento dell'atto;



- per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, il Liquidatore dovrà munirsi dell'autorizzazione del comitato dei creditori e del parere favorevole dei Commissari giudiziali, dandone al contempo informazione al giudice delegato;
- il Liquidatore richiederà il parere del commissario giudiziale e l'autorizzazione del giudice delegato per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio;
- il Liquidatore, entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto, procederà al deposito in cancelleria dell'elenco dei creditori con indicazione delle eventuali cause di prelazione, trasmettendone copia ai Commissari giudiziale che procederanno alla sua comunicazione ai creditori;
- il Liquidatore terrà informati i Commissari giudiziali, il comitato dei creditori e il Giudice delegato in ordine allo stato ed alle prospettive di attuazione del piano di liquidazione mediante il deposito in cancelleria di relazioni semestrali illustrative relative ai periodi 1 gennaio-30 giugno e 1 luglio-31 dicembre di ciascun anno: le stesse, unitamente al relativo parere dei Commissari giudiziali, saranno comunicate, a cura di quest'ultimo, ai creditori;
- il Liquidatore dovrà fornire in ogni caso, tempestivamente, le informazioni e i chiarimenti eventualmente richiesti, in qualunque momento, dai Commissari giudiziali o dal comitato dei creditori o dal Giudice delegato;
- i Commissari giudiziali sorveglieranno lo svolgimento della liquidazione, anche visionando la documentazione contabile e fornendo il loro motivato parere sulle relazioni semestrali di cui al punto precedente e terranno tempestivamente informati il comitato dei creditori e il Giudice delegato in ordine ad eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione, e, in caso di rilevanti inadempimenti, valuteranno con il Giudice delegato l'adozione delle più opportune iniziative;
- le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate dal Liquidatore sul conto corrente bancario intestato alla procedura, e i prelievi saranno vincolati al visto preventivo dei Commissari giudiziali;
- il Liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito registro previamente vidimato dai Commissari giudiziali;
- il Liquidatore provvederà a ripartire tra i creditori, il più presto possibile, le somme via via realizzate dalla liquidazione sulla base di piani di riparto predisposti in ragione della collocazione e del grado dei crediti, vistati dai Commissari giudiziali e corredati del parere del comitato dei creditori, con la eventuale previsione di eventuali accantonamenti la cui costituzione dovrà essere adeguatamente motivata; i Commissari giudiziali procederanno quindi tempestivamente alla comunicazione dei piani di riparto ai creditori;
- entro 30 giorni dalla data di completamento delle operazioni di liquidazione il Liquidatore depositerà in cancelleria, per la presa d'atto da parte del Giudice delegato, il rendiconto finale, corredato dalla documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori, unitamente al relativo parere dei Commissari giudiziali e all'attestazione di questi ultimi circa l'avvenuta presentazione e la completezza della documentazione attestante i pagamenti; quindi i Commissari giudiziali provvederanno alla comunicazione del rendiconto ai creditori;
- il Giudice delegato autorizzerà il prelievo delle somme liquidate a titolo di compenso per il Liquidatore e per i Commissari giudiziali solo a seguito dell'attestazione dei Commissari giudiziali indicata al punto precedente;
- resta riservato al Giudice delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato;
- riserva al Giudice delegato la nomina del comitato dei creditori, su apposita istanza del liquidatore giudiziale;



3) dispone che il presente decreto, provvisoriamente esecutivo, sia pubblicato a norma dell'articolo 17 l. fall. e comunicato alla debitrice, al Liquidatore e ai Commissari Giudiziali, i quali provvederanno a darne notizia ai creditori.

Così deciso in Asti, nella camera di consiglio del 25/3/2015

Il giudice estensore  
Teresa Maria Francioso

Il Presidente  
Francesco Donato

Funzionario Giudiziario  
LA ROSA CLOTILDE



Depositato nella Cancelleria del  
Tribunale il 26/03/2015

IL CANCELLIERE

Funzionario Giudiziario  
LA ROSA CLOTILDE

